Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Giovedì, 30 novembre 1933 - ANNO XII — **Numero 277**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 277 DEL 30 NOVEMBRE 1933-XII:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Novembre 1933-XII (Fascicolo 11)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1545.

Determinazione del premio dovuto per l'assicurazione degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura, per l'anno 1933-34.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli studenti delle scuole superiori di ingegneria e di architettura;

Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, contenente norme per l'esecuzione del suddetto decreto-legge;

Sentito l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il premio che gli studenti delle Regie scuole superiori di ingegneria e di architettura devono corrispondere per l'assicurazione disciplinata dal R. decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 347, e dal R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2038, è, per l'anno accademico 1933-34, fissato in lire quindici annue per ogni studente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. 1546.

Inscrizione dei sommergibili « Archimede », « Galileo », « Torricelli » e « Ferraris » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I quattro sommergibili di media crociera in costruzione presso il Cantiere navale Tosi di Taranto sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di « Archimede », « Galileo », « Torricelli », « Ferraris ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 25. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 novembre 1933, n. 1547.

Prelevamento dai fondi di riserva dell'Azienda dei tabacchi, dei sali, e del chinino di Stato.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re, in udienza del 13 novembre 1933-XII, sul decreto che autorizza un prelevamento dai fondi di riserva dell'Azienda dei tabacchi, dei sali, e del chinino di Stato.

MAESTÀ,

Per procurare un maggiore incremento della vendita dei prodotti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, in genere, e più specialmente della vendita del nuovo tipo di sale messo in commercio dall'Amministrazione predetta, del sale pastorizio, dei prodotti derivati del tabacco e del chinino di Stato, si ravvisa opportuno, anche in via di esperimento, di avvalersi di una più intensa ed estesa pubblicità e propaganda, rispetto a quella attuale.

A tale fine occorre autorizzare una maggiore dotazione del cap. 13 della spesa del bilancio speciale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per il corrente esercizio finanziario, di L. 2.200.000, e in proposito può farsi fronte con prelevamento di L. 2.000.000 dal « fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi », di L. 150.000 dal « fondo di riserva dell'Azienda sali » e di L. 50.000 dal « fondo di riserva dell'Azienda del chinino di Stato ».

A ciò provvede il presente decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 8 giugno 1933-XI, n. 646, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1933-34;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di L. 37.247.256,94, quello dell'Azienda sali di L. 2.600.000 e quello dell'Azienda del chinino di Stato di L. 738.997,25, depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati i prelevamenti di L. 2.000.000 dal fondo di riserva dell'Azienda tabacchi, di L. 150.000 da quello dell'Azienda sali e di L. 50.000 da quello dell'Azienda del chinino di Stato, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo n. 12 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1933-34 e da inscriversi alla competenza del capitolo n. 13 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: « Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1933-34.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 novembre 1933, n. 1548.
Modifica di alcuni diritti di segreteria spettanti al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e relativo regolamento 4 gennaio 1925, n. 29, sull'ordinamento delle Camere di commercio ed industria;
Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1094, col quale venne approvata la tariffa dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio di Torino;
Vista la legge 18 aprile 1926, n. 731, concernente l'istituzione dei Consigli provinciali dell'economia;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, recante modifiche di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio;
Visto l'estratto della deliberazione 13 luglio 1933, n. 28, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La vigente tariffa dei diritti del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino, per quanto riguarda gli « svincoli di cauzione » è modificata come segue:
a) per agenti di cambio: diritto fisso L. 50, oltre a L. 1 per ogni lire mille di capitale effettivo svincolato;
b) per ogni sostituzione o svincolo di eccedenza di cauzione: diritto fisso L. 50.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 341, *foglio* 33. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1933, n. 1549.
Sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, recante provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la convenzione in data 20 novembre 1931 col Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche;
Vista la legge 30 maggio 1932, n. 759;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rivedere la tassazione relativa alla circolazione dei rimorchi su aree pubbliche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1934 è istituita sui rimorchi destinati ad essere trainati da autoveicoli ed a circolare su strade ed aree pubbliche in aggiunta alle tasse vigenti, una sopratassa erariale di circolazione ad anno solare per ogni quintale di portata utile, nella misura seguente:
per i rimorchi della porta sino a 30 quintali: sopratassa L. 40 per quintale;
per ogni quintale in più, da 31 a 50 quintali sopratassa L. 60 per quintale;
per ogni quintale in più, da oltre 50 quintali sopratassa L. 70 per quintale.
Si estendono alla sopratassa di cui al presente articolo le esenzioni previste dall'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.
La sopratassa è liquidata in base alla portata utile del rimorchio risultante dalla licenza di circolazione ed è dovuta dal possessore del rimorchio.

Art. 2.

La sopratassa di circolazione sui rimorchi istituita con l'art. 1 del presente decreto, è dovuta per l'intero anno solare. Il pagamento della sopratassa medesima può anche es-

sere effettuato a rate trimestrali anticipate, computabili dal 1° gennaio di ciascun anno, col versamento di tre dodicesimi della sopratassa annuale. Qualora il rimorchio entri in circolazione nel secondo o nel terzo mese del trimestre, la sopratassa, per tale trimestre, è dovuta, rispettivamente, in ragione di due dodicesimi o di un dodicesimo di quella annuale.

Il pagamento delle rate trimestrali successive deve essere effettuato entro i primi dieci giorni del primo mese di ciascun trimestre. Ove entro tale termine non sia effettuato il pagamento della rata trimestrale, il possessore del rimorchio decade dal beneficio della rateazione ed è obbligato a corrispondere prontamente in unica soluzione il residuo ammontare dell'intiera sopratassa annuale ancorchè il rimorchio sia ritirato dalla circolazione.

Per la riscossione coattiva del credito erariale, rappresentato dal residuo ammontare della sopratassa non pagata, sarà seguita la normale procedura in materia di tasse sugli affari.

Per i rimorchi in circolazione alla data del 1° aprile 1934, il pagamento della sopratassa annuale, in ragione di nove dodicesimi del relativo importo, o della prima rata trimestrale di essa, deve essere eseguito nel termine di giorni dieci dalla data suddetta.

Quando la liquidazione della sopratassa presenti una frazione minore di lire una, questa frazione si computa per una lira.

Art. 3.

La circolazione dei rimorchi, per i quali non sia stato effettuato il pagamento della sopratassa dovuta, è punita con la pena pecuniaria da un minimo di tre dodicesimi ad un massimo corrispondente all'intiero ammontare della sopratassa medesima, indipendentemente dall'obbligo del possessore del rimorchio di corrispondere la sopratassa prenotata e non pagata alle scadenze a norma del secondo comma dell'articolo 2.

Per quanto altro riguarda l'applicazione del presente decreto e per ogni altra infrazione alle disposizioni in esso contenute valgono le norme e le sanzioni stabilite in materia di tassa di circolazione dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e disposizioni successive.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad istituire speciali contrassegni da applicarsi obbligatoriamente sui rimorchi in prova dello effettuato pagamento della sopratassa di cui al precedente art. 1 determinandone il prezzo di vendita, le caratteristiche e le modalità di applicazione, e ad emanare ogni altra norma occorrente per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1550.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione della strada di accesso al campo di tiro di Partinico.

N. 1550. R. decreto 11 agosto 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la sistemazione della strada di accesso al campo di tiro di Partinico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1551.

Dichiarazione di pubblica utilità della costruzione di opere militari nel territorio del comune di Peschiera.

N. 1551. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la costruzione delle opere militari e la sistemazione dei servizi del Regio esercito nel territorio del comune di Peschiera (provincia di Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 29 luglio 1933, n. 1552.

Erezione in ente morale dell'« Ente Eugenio Faina per le scuole rurali, post-elementari di avviamento all'agricoltura », con sede in Orvieto.

N. 1552. R. decreto 29 luglio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'« Ente Eugenio Faina per le scuole rurali, post-elementari di avviamento all'agricoltura », con sede in Orvieto, viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1933, n. 1553.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Abruzzo dei Frati Minori Conventuali, con sede in Chieti.

N. 1553. R. decreto 5 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Abruzzo dei Frati Minori Conventuali con sede in Chieti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO-LEGGE 28 novembre 1933, n. 1554.

Norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono autorizzate a stabilire nei bandi di concorso per nomine ad impieghi, comunque denominati, nei rispettivi servizi, l'esclusione delle donne dalle assunzioni ovvero i limiti entro i quali le assunzioni di personale femminile possono avere effetto.

Restano ferme le disposizioni già in vigore che sanciscono esclusioni o limitazioni all'assunzione o alla carriera del personale femminile.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 341, foglio 54. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1933.
Nuova tabella dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1932, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 7 dicembre 1931, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 23 novembre 1932, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

Tipo Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Bertone e tipi Roma, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Allorio, Greppi e Ardizzone, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina diamante speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Tipo Carolina diamante extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6 buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani rossi e striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oleato oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile ottenuto dalla varietà Vialone, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra brillato oppure *Maratelli extra brillato.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Gigante extra oleato oppure *Maratelli extra oleato.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, buona media dell'annata, in partite di alto grado di purezza e di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Splendore extra extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
7 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Splendore extra oppure *A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Sublime oleato.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Oleato extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Splendore fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Oleato fino.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altre similari, buona media dell'annata, a pasta meno chiara, di perfetta essiccazione, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
12 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 % di umidità.

Tolleranze. — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Purezza. — L'alto grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda. I tipi a grana grossa e tonda devono inoltre essere scevri da grani spuntati.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura. Sono consentite tracce di grani spuntati.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (camolino). — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodoro e commestibile.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende soltanto il *corpetto* e la *mezzagrana grossa*. Per quanto riguarda i tipi Carolina è considerata « rottura grossa » la grana inferiore a tre quarti della normale.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano, in tutto od in buona parte, opachi, farinosi, per non avere raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una macchia nera alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli di minore trasparenza e con leggera tinta giallognola.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI	Grado di lavorazione	Tolleranze					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
		%	%	%	%	%	%
1. Carolina sublime speciale .	1°	10	3	2	1/4	—	13 1/2
2. Carolina sublime	1°	6	3	2	1/4	—	13 1/2
3. Carolina diamante speciale	1°	6	3	2	1/4	—	13 1/2
4. Carolina diamante extra .	2°	10(1)	3	2 1/2	1/4	—	13 1/2
1. Gigante sublime oleato *oppure* Vialone sublime. . .	2°	3	2 1/2	2	1/4	—	14
2. Gigante extra brillato *oppure* Maratelli extra brillato.	1°	2	3	2 1/2	1/4	—	13 1/2
3. Gigante extra oleato *oppure* Maratelli extra oleato. .	2°	2	3	2 1/2	1/4	—	14
1. Splendore sublime *oppure* A.A.A.	1°	2	2	2	1/2	—	14
2. Splendore extra extra. . .	1°	2	7	2 1/2	1/2	—	14
3. Splendore extra *oppure* A.A.	1°	2	12	3	1/2	—	14
4. Sublime oleato	1°	2	2	2	1/2	—	14
5. Oleato extra	1°	2	12	3	1/2	—	14
6. Naturale sublime	1°	2	2	2	1/2	—	14
7. Splendore superiore	2°	3	2	2 1/2	1	1/4	14
8. Splendore fino.	2°	3	12	3	1	1/4	14
9. Oleato superiore.	2°	3	2	2 1/2	1	1/4	14
10. Oleato fino	2°	3	12	3	1	1/4	14

(1) Questa percentuale si riferisce a grani rossi e striati rossi.

Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per le corporazioni:*
ASQUINI.

(6436)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 196 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Terdoslavich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Terdoslavich Giuseppe, figlio di Giuseppe e di Stossich Elena, nato a Pola il 7 febbraio 1891 e abitante a Medolino (Pola) n. 565, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Terdossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Raffaelich Caterina di Antonio e di Blascovich Caterina, nata a Cassergа il 25 agosto 1890 ed ai figli, nati a Pola: Giovanna, il 15 gennaio 1919; Ferruccio, il 17 febbraio 1923; Nella, il 7 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4648)

N. 141 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Tomassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomassich Francesco Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Svich Luigia, nato a Fasana (Pola) il 7 aprile 1887 e abitante a Fasana n. 257, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tomasi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Coslovich Maria di Matteo e di Trento Maria, nata a Matterada il 5 marzo 1891; ed ai figli, nati a Matterada: Stefania, il 9 maggio 1911; Francesco, il 17 settembre 1915; Matteo Bruno il 22 settembre 1917; nonchè ai figli, nati a Fasana: Emerica il 29 giugno 1912; Isidoro, il 12 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4650)

N. 138 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Tomasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasich Antonio, figlio del fu Gregorio e della fu Miiinco Eufemia, nato a Fasana (Pola) il 6 settembre 1876 e abitante a Fasana n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tomasi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scopaz Teresa di Nicolò e di Crassevich Agnese, nata in Albona il 21 ottobre 1876; ed ai figli, nati a Fasana: Nicolò, il 14 giugno 1905; Egidio, il 18 gennaio 1907; Angelo, il 3 settembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4651)

N. 180 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Turcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Turcovich Giuseppe, figlio del fu Matteo e di Crismanich Fosca, nato a Antignana, il 30 gennaio 1895, e abitante a Pola, via Flavia n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vernier Antonia-Rachele di Antonio e di Ottochian Pasqua, nata a Sanvincenti il 30 gennaio 1903 ed alla figlia Liliana, nata a Pola il 6 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4652)

N. 172 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Trost » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Trost Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Tromba Maria, nato a Sissano (Pola) il 5 novembre 1883 e abitante a Pola, Sissano, 37, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trosti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bencich Antonia di Antonio e fu Tromba Maria, nata a Sissano il 17 agosto 1887, ed ai figli, nati a Sissano: Giovanni, il 30 settembre 1912; Anna, il 3 luglio 1918; Giulia, il 7 agosto 1920; Romeo, il 2 giugno 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4653)

N. 173 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Trost » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Trost Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Filippich Maria, nato a Sissano (Pola) il 24 aprile 1906 e abitante a Pola, Sissano n. 162, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trosti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4654)

N. 169 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Trost » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Trost Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Dobrau Lucia, nato a Pisinovecchio il 16 settembre 1864 e abitante a Pola, via Medolino, 126, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trosti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Servi Andreanna fu Nicolò e fu Mecchia Domenica, nata a Parenzo il 14 dicembre 1869; ed ai figli, nati a Pola: Carlo, il 4 novembre 1895; Ermano, il 19 agosto 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4655)

N. 59 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zogovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Zogovich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Maria Dionis, nato a Villa Gardossi (Buie) l'11 novembre 1888 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zogoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Ivetich Eufemia di Nicolò e di Elena Kecich, nata ad Antignana il 25 maggio 1894; ed alla figlia della defunta prima moglie, Filomena Ctopetta, Salvorina, nata a Villa Gardossi il 13 febbraio 1922 ed alla madre Maria Dionis fu Giovanni e fu Antonia Bartolich, vedova Zogovich Matteo, nata a Grisignana l'8 dicembre 1869.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4656)

N. 228 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Lovrecich » e « Turcinovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Lovrecich Maria ved. Turcinovich, figlia di Giuseppe e di Rodella Giovanna, nata a Lindaro (Pisino) il 20 ottobre 1884 e abitante a Pola, via S. Giorgio, 164, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauretti » e « Turcino » (Lauretti Maria ved. Turcino).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Turcino » anche ai figli del fu Marco Turcinovich, nati a Pola: Argeo, il 23 novembre 1910; Giulia, l'8 dicembre 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4657)

N. 182 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Turcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Turcovich Michele, figlio di Michele e di Klobas Maria, nato a Bergozza (Lanischio) l'11 aprile 1880 e abitante a Pola, Valdenaga, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ivancich Giovanna di Giacomo e fu Ivancich Antonia, nata a Lanischie il 30 giugno 1883; ed ai figli, nati a Lanischie: Matteo, l'8 maggio 1904; Michele, il 9 giugno 1906; Rodolfo, il 6 giugno 1909; Giovanni, il 21 aprile 1913; Maria, nata a Pola il 9 settembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4658)

N. 177 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Trost » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Trost Valentino, figlio di Giuseppe e della fu Bencich Antonia, nato a Gimino il 15 gennaio 1899

e abitante a Pola, è restituito, a tutti gli effe[illegible]ti di legge, nella forma italiana di « Trosti ».

Con la presente determinazione vi[illegible]ne ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta [illegible]anche alla moglie Maria Metlica di Giovanni e di Be[illegible]cich Giovanna, nata a Barbana il 10 aprile 1900; ed a[illegible]gli, nati a Pola: Giuseppe, il 14 dicembre 1922; Ann[illegible], il 16 maggio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4659)

N. 121 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tancovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tancovich Matteo, figlio del fu Simone e della fu Pamich Fosca, nato a Gimino il 20 settembre 1865 e abitante a Pola, via Bradamante n. 425, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tanconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Vretenar Francesca di Giovanni e fu Elena Bachiaz, nata a Pedena (Pisino) il 10 maggio 1877; ed ai figli, nati a Gimino dall'allor defunta Eufemia Milotich: Maria, il 18 febbraio 1892; Fosca, il 29 settembre 1893; Giuseppe, il 15 agosto 1899; Francesco, il 28 giugno 1902; Matteo, il 16 settembre 1904; ed ai figli, nati da Francesca Vrotonar: Antonio, a Gimino il 25 febbraio 1909; Giuseppina, a Pola il 9 novembre 1913; Vittorio, a Pola il 18 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4660)

N. 208 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Toncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Toncich Matteo, figlio del fu Francesco e della fu Cancellar Natalia, nato a Sissano (Pola) il 2 dicembre 1902 e abitante a Sissano (Pola) n. 123, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tonci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4661)

N. 205 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Toncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Toncich Giuseppe, figlio del fu Francesco e della fu Cancellar Natalina, nato a Sissano (Pola) il 21 novembre 1898 e abitante a Pola, via Barzilai, 222, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tonci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bosaz Rosa fu Antonio e di Ielenich Santa, nata a Sissano il 14 dicembre 1902, ed al figlio Giovanni, nato a Pola il 10 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4662)

N. 209 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Tomich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomich Antonio, figlio del fu Matteo e di Zar Maria, nato a Pola l'11 dicembre 1899 e abitante a Pola, via Flaccio n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Toni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4663)

N. 179 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Turcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Turcovich Giovanni, figlio di Francesco e di Leonardelli Antonia, nato a Gallesano (Pola) il 20 giugno 1871 e abitante a Gallesano n. 455, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Durin Antonia di Giusto, nata a Gallesano l'11 ottobre 1881, ed ai figli, nati a Gallesano: Alessandro, il 26 febbraio 1909; Pietro, il 13 marzo 1911; Giovanni, il 21 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4664)

N. 183 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Turcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Turcovich Pietro, figlio di Francesco e di Leonardelli Antonia, nato a Gallesano (Pola) il 7 aprile 1882 e abitante a Gallesano n. 455, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Detoffi Domenica di Giovanni e di Tesser Angela, nata a Gallesano il 16 giugno 1884; ed ai figli, nati a Gallesano: Amabile, il 7 maggio 1919; Renato, il 1° agosto 1925; Carmela, il 7 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Fontana Arconati » in provincia di Novara.

Con R. decreto 12 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese al registro n. 20, foglio n. 224, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione « Fontana Arconati » con sede nel comune di Cerano, provincia di Novara.
Il detto Consorzio, di cui fanno parte 51 ditte, con un comprensorio di ettari 210.75.23 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Cerano, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6430)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

128ª Estrazione delle obbligazioni per le ferrovie Vigevano-Milano.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 20 dicembre 1933, alle ore 10, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 128ª estrazione delle obbligazioni per le ferrovie Vigevano-Milano, assunte dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata col decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.
Le serie di obbligazioni da estrarsi sono indicate nel piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli.
I numeri delle serie sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1934, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(6416)

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE - DIVISIONE PENSIONI

Prospetto dimostrante il movimento, per ogni singolo Ministero, del debito vitalizio dello Stato dal 1° luglio 1932 a tutto il 30 giugno 1933-XI

CATEGORIE	CARICO				SOMMA delle colonne 2 e 3		SCARICO dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1933		RIMANENZA ossia carico netto alla fine del mese di giugno 1933	
	esistente al principio dello esercizio 1932		dell'esercizio in corso alla fine del mese di giugno 1933							
	2		3		4		5		6	
1	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo	Numero delle partite	Importo
Pensioni ordinarie.										
Ministero delle finanze	16,579	85,023,360.44	1,480	11,431,397.14	18,059	96,454,757.58	2,325	5,326,343.09	15,734	91,128,414.49
Pensioni ex regime	12,400	35,221,910.60	120	396,305.58	12,520	35,618,216.18	613	2,142,611.13	11,907	33,475,605.05
Ministero di grazia e giustizia	9,650	60,066,908.15	915	6,368,046.80	10,565	66,434,954.95	701	3,314,077.59	9,864	63,120,877.36
Ministero degli affari esteri	266	2,808,706.64	34	517,050.40	300	3,325,757.04	11	83,131.96	289	3,242,625.08
Ministero delle colonie	133	1,122,151.29	21	123,586.19	154	1,245,737.48	9	44,714.88	145	1,201,022.60
Ministero dell'educazione nazionale	6,480	46,464,715.72	630	5,489,780.51	7,110	51,954,496.23	512	3,146,044.64	6,598	48,808,451.59
Ministero dell'interno	12,133	58,982,543.07	951	5,726,758.89	13,084	64,709,301.96	633	2,086,952.05	12,451	62,622,349.91
Ministero dei lavori pubblici	1,928	8,478,036.21	114	494,616.73	2,042	8,972,652.94	180	581,769.34	1,862	8,390,883.60
Ministero delle comunicazioni:										
a) Poste, telegrafi e telefoni	13,701	69,190,919.44	889	4,780,813.23	14,590	73,971,732.67	827	3,360,014.96	13,763	70,611,717.71
b) Marina mercantile	682	3,456,470 —	59	349,742.53	741	3,806,212.53	16	56,339.58	725	3,749,872.95
Ministero della guerra	47,697	244,421,506,92	3,722	24,530,199.52	51,419	268,951,706.44	2,539	9,558,312.18	48,880	259,393,394.26
Ministero della marina:										
a) Pensioni al personale civile e militare	9,564	59,775,848.43	591	4,189,753.58	10,155	63,965,602.01	726	2,143,688.01	9,429	61,821,914 —
b) Id. id. operai	14,146	38,938,625.79	294	694,426,86	14,440	39,633,052.65	608	1,439,441.44	13,832	38,193,611.21
Ministero dell'aeronautica:										
a) Pensioni al personale civile e militare	435	1,881,480.66	116	604,574.72	551	2,486,055.38	30	80,064.67	521	2,405,990.71
b) Id. id. operai	37	55,060.75	—	—	37	55,060.75	—	—	37	55,060.75
Ministero dell'agricoltura e delle foreste	1,754	9,642,134.58	156	843,554.81	1,910	10,485,689.39	110	493,144.19	1,800	9,992,545.20
Ministero delle corporazioni	84	320,306.61	87	203,928.34	171	524,234.95	14	20,769.76	157	503,465.19
LL.PP. - Azienda auton. statale della strada	221	240,370,78	97	129,286.59	318	369,657.37	—	—	318	369,657.37
TOTALE pensioni ordinarie	147,890	723,091,056.08	10,276	66,873,822.42	158,166	792,964,878.50	9,854	33,877,419.47	148,312	759,087,459.03
Pensioni straordinarie	30,024	24,097,345.52	1,823	1,475,840.13	31,847	25,573,185.65	2,009	1,593,703.33	29,838	23,979,482.32
TOTALE GENERALE	177,914	750,188,401.60	12,099	68,349,662.55	190,013	818,538,064.15	11,863	35,471,122.80	178,150	783,066,941.35

Il direttore capo della divisione pensioni: RONCHETTI.

Il capo del personale: MICHELE RAMPINI.

(6417)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

			DIFFERENZE con la situazione al 31 ottobre 1933-XII — (migliaia di lire)
ATTIVO.			
Oro in cassa . . . . L.		7.060.296.517,05	+ 2.929
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	305.506.119,21		— 288
Buoni del tesoro e biglietti di banca di Stati esteri . . . »	32.316,55		— 55
		305.538.435,76	— 343
Riserva totale . . . . . L.		7.365.834.952,81	+ 2.586
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —	
Cassa . . . . »		312.586.126,93	— 170
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.402.780.186 —	— 61.357
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		3.940.023,08	+ 475
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	562.437.118,38		— 65.326
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	178.537,70		— 107
		562.615.656,08	— 65.433
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . L.		1.371.194.387,10	— 66
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	10.783.453,34		+ 551
altri . . . . »	44.389.212,75		— 4.583
		55.172.665,98	— 4.032
Azionisti a saldo azioni . . . . L.		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		171.161.081,47	+ 1
Istituto per la ricostruzione industriale - Sezione smobilizzi industriali . . . »		1.215.770.170,53	+ 14.654
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . »	119.721.862,89		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	240.085.901,66		
Debitori diversi . . . . »	780.645.030,80		+ 54.523
		1.202.937.795,35	+ 54.523
Spese . . . . L.		136.484.103,56	+ 1.076
L.		18.773.215.253,89	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.513.388.799,96	+ 339.352
L.		46.286.604.053,85	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		378.147.784,08	— 328
TOTALE GENERALE . . . L.		46.664.751.837,93	—

Saggio normale dello sconto 3,50 % (dal 4 settembre 1933-XI).

Il Governatore: V. AZZOLINI.

(5551)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

novembre 1933 (XII)

PASSIVO.

		L.	DIFFERENZE con la situazione al 31 ottobre 1933-XII (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti		L. 13.104.955.850 —	— 64.973
Vaglia cambiari e assegni della Banca		» 299.898.451,27	— 61.225
Depositi in conto corrente		» 1.014.835.271,63	— 16.355
Conto corrente del Regio tesoro		» 300.000.000 —	—
Totale partite da coprire		L. 14.719.689.572,90	+ 142.553
Capitale		L. 500.000.000 —	—
Massa di rispetto		» 100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale		» 32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati		» 522.934.212,35	— 50.962
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato		» 1.723.593.171,61	+ 7.140
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno - conto corrente		» 98.912.301,12	+ 1.837
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L. 123.928.121,85		—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	» 46.000.000 —		—
Creditori diversi	» 622.661.006,73		+ 123.939
		792.589.128.58	+ 123.939
Rendite del corrente esercizio		L. 282.996.867,33	+ 2.856
Utili netti dell'esercizio precedente		» —	—
		L. 18.773.215.253,89	—
Depositanti		» 27.513.388.799,96	+ 339.352
		L. 46.286.604.053,85	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi		» 378.147.784,08	— 328
TOTALE GENERALE		L. 46.664.751.837,93	—

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 59,04%.

Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 53,88 %.

Servizio Ragioneria - Il capo servizio: ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 249.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.28
Inghilterra (Sterlina)	62.90
Francia (Franco)	74.425
Svizzera (Franco)	368.35
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.655
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.45
Cecoslovacchia (Corona)	56.65
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.81
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.547
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.165
Olanda (Fiorino)	7.675
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.25
Id. 3,50 % (1902)	88.10
Id. 3 % lordo	65 —
Consolidato 5 %	95.025
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.60
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101 —
Id. id. id. 1940	104.95
Id. id. id. 1941	104.90
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.075

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data: 15 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Conte Enrichetta fu Zaverio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 2500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 ottobre 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6132)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 9 novembre 1933 è stato rilasciato l'exequatur al signor Walter Clerk Randolph Rose, console di Gran Bretagna a Livorno.

(6431)

In data 9 novembre 1933 è stato concesso l'exequatur al signor Icaro Perdomo, console generale onorario di Grecia a Torino.

(6432)

In data 9 novembre 1933 è stato concesso l'exequatur al signor Jan Hodek, console di Cecoslovacchia in Milano.

(6433)

In data 9 novembre 1933 è stato concesso l'exequatur al signor Alberto Visconti di San Vito, console onorario di Grecia in Milano.

(6434)

In data 9 novembre 1933 è stato concesso l'exequatur al signor Dimitri Tocheff, console di Bulgaria a Milano.

(6435)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga del « Modus Vivendi » italo-francese del 3 dicembre 1927.

Addì 27 novembre corrente si è proceduto, in Parigi, tra il Regio ambasciatore e il Ministro degli affari esteri francese, ad uno scambio di note inteso a prorogare al 1° giugno 1934 il « Modus Vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927.

Tali note sono redatte in base alla formula già concordata per le precedenti proroghe.

(6442)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Avviso di rettifica.

Gli elenchi degli attestati di trascrizione dei marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio pubblicati nel supplemento ordinario al n. 251 della *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 1930-XI si riferiscono agli attestati rilasciati nell'anno 1930 e non a quelli del 1931 come è erroneamente indicato nel frontespizio del supplemento stesso.

(6439)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.